Pubblicato il 23/12/2019

N. <u>02724/2019</u> REG.PROV.COLL. N. <u>02257/2019</u> REG.RIC.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2257 del 2019, proposto da
rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Ester Bonafé, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato ex lege in the composition of the composition

UTG (Prefettura di), non costituito in giudizio;

per l'accertamento

- dell'illegittimità del silenzio-inadempimento mantenuto dall'Amministrazione in relazione alla richiesta di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale avanzata dal ricorrente e, conseguentemente, per la condanna della P.A. a provvedere.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone il ricorrente di essere cittadino afgano e di avere inoltrato tramite la Questura di in data 5 settembre 2019 la domanda di protezione internazionale, compilando nella predetta circostanza anche l'apposito modulo per l'accesso alle misure di accoglienza.

Ad oggi la competente Amministrazione non risulta avere provveduto a fornire alcun riscontro alle predette istanze.

Da qui il ricorso, notificato l'11/10/2019 e depositato il 24/10/2019, con cui l'esponente ha stigmatizzato l'inerzia in relazione alla domanda di misure di accoglienza, deducendone l'illegittimità per violazione degli artt. 2 legge n. 241/1990; 1, 14 e 15 D.Lgs. n. 142/2015.

Si è costituita pro-forma l'intimata Amministrazione, depositando alcuni documenti e una relazione della Prefettura di da cui si evince che la stessa Amministrazione sarebbe in attesa della decisione da parte del Ministero dell'Interno, Unità di Dublino, sulla individuazione dello Stato competente alla trattazione della domanda di Protezione Internazionale.

Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2019 la causa, presenti gli avvocati M. E. Bonafè per la parte ricorrente e per l'Avvocatura della Stato, è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte

L'art. 2 comma 1 della legge n. 241/1990 stabilisce il principio secondo cui, ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte,

ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Nella fattispecie per cui è causa risulta incontestato:

- i) che in data 5 settembre il ricorrente ha presentato richiesta di inserimento in un centro di prima accoglienza e che l'amministrazione non ha ad essa fornito risposta con un provvedimento espresso;
- ii) che sussiste l'obbligo della P.A. di provvedere sull'istanza del ricorrente in base alle previsioni contenute nel d.lgs. n. 142 del 2015 (artt. 1, 14,15) (cfr., da ultimo, TAR Campania, Napoli, 4/10/2019 n. 4738);
- iii) che è ormai pacificamente decorso il termine di conclusione del procedimento. Sussistono, dunque, in ragione delle suesposte considerazioni, le condizioni per la pronunzia dell'obbligo gravante sull'amministrazione intimata di pronunciarsi sull'istanza attorea nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, ferma restando la delibazione che l'amministrazione è chiamata a svolgere.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in parte motiva e, per l'effetto, ordina al Prefetto, o suo delegato, di provvedere sulla richiesta del ricorrente mediante un provvedimento espresso, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)

N. 02257/2019 REG.RIC.

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore

> L'ESTENSORE Concetta Plantamura

IL PRESIDENTE Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.